

**ASSOCIAZIONE
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
ITALIANA**

A E I

**STATUTO
Versione 1998**

Capitolo I - Costituzione, scopi, attività

Art. 1 Costituzione

La Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana – AEI è stata costituita il 1° gennaio 1897 con la denominazione originale di “Associazione Elettrotecnica Italiana” ed eretta in Ente Morale con R.D. 3 febbraio 1910 n° 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1910, pag. 1602. L’attuale denominazione è stata approvata con DPR 1° luglio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 263 del 26 ottobre 1964.

Art. 2 Scopi

L’AEI è associazione di carattere culturale e ha lo scopo di promuovere e favorire lo studio dell’elettrotecnica, dell’elettronica e delle e delle discipline ad esse collegate nonché lo sviluppo delle loro applicazioni nel loro evolversi nel tempo e nell’accezione più ampia.

L’AEI è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Essa può succedere e ricevere donazioni. L’AEI può svolgere, per il conseguimento dei propri scopi sociali, tutte le attività ritenute idonee dai suoi organi competenti, purché esse non risultino in contrasto con il presente Statuto.

Art. 3 Organizzazione

L’AEI opera sul territorio nazionale e collabora ad attività in sede internazionale tramite i suoi organi statutari centrali: l’assemblea generale, il consiglio generale e la presidenza generale.

Nelle aree territoriali di competenza delle Sezioni l’AEI opera attraverso delega conferita dagli organi statutari centrali agli organi statutari delle sezioni stesse: l’assemblea di sezione, il consiglio di sezione e la presidenza di sezione.

Negli ambiti culturali in cui sono attivi i gruppi specialistici opera attraverso delega conferita dagli organi statutari centrali agli organi statutari dei gruppi stessi: l’assemblea di gruppo specialistico, il consiglio di gruppo specialistico e la presidenza di gruppo specialistico.

Gli organi delle sezioni e dei gruppi specialistici vengono definiti “organi statutari periferici”.

I gruppi specialistici possono essere raggruppati in aree per argomenti affini

L’AEI può istituire ulteriori strutture organizzate definendone gli ambiti.

L'AEI può instaurare e sciogliere rapporti federativi o confederativi con altre associazioni complementari o affini, italiane o straniere.

Art. 4 Sede

La sede dell'AEI è fissata in Milano, presso gli uffici della presidenza generale, denominati "Ufficio centrale".

Art. 5 Finanziamento

L'AEI provvede al proprio finanziamento mediante:

- le quote pagate dai soci;
- i proventi ottenuti con pubblicazioni, manifestazioni ed altre iniziative indirizzate al conseguimento degli scopi sociali;
- i proventi dell'amministrazione del patrimonio dell'AEI e dei fondi destinati a specifiche finalità;
- contributi, eredità, legati, donazioni.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio dell'AEI è costituito dall'eventuale residuo attivo dei diversi esercizi, dagli accantonamenti, da eredità, legati e donazioni, da ogni altro bene acquisito dalla associazione.

All'interno del patrimonio vengono evidenziati conti finanziari attribuiti alle singole strutture della Associazione

Art. 7 Anno finanziario – Rendiconto economico e finanziario

L'anno finanziario dell'AEI decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Al termine di ciascun esercizio dovrà essere redatto un rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla approvazione della assemblea generale.

Art. 8 Amministrazione

L'amministrazione dell'AEI è curata, per quanto di rispettiva competenza, dall'ufficio centrale e dagli organi delegati dal consiglio generale nel rispetto delle disposizioni di Legge e delle regole fissate dagli organi statutari centrali.

La gestione contabile è di competenza dell'ufficio centrale che redige e conserva le scritture contabili nonché i documenti e, inoltre, predispone annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al consiglio generale.

Art. 9 Distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o altri capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Capitolo II - Soci

Art. 10 Soci - raggruppamenti - elenchi

Si possono associare all'AEI, indipendentemente dalla nazionalità, persone ed enti che siano interessati all'elettrotecnica, all'elettronica o alle discipline ad esse collegate.

I soci dell'AEI si distinguono in effettivi ed onorari.

Il consiglio generale, su proposta della presidenza generale e con delibera soggetta a ratifica dell'assemblea generale, può autorizzare la formazione di raggruppamenti di soci aventi interessi affini e concedere ai soci riconoscimenti speciali o qualifiche in considerazione dell'anzianità, di benemeritenze o di altri motivi.

L'elenco generale dei soci viene conservato ed aggiornato presso l'ufficio centrale. Presso ciascuna sezione e associazione viene conservato e aggiornato l'elenco dei soci di rispettiva pertinenza. Copia di tale elenco deve essere inoltrato all'ufficio centrale a cura delle presidenze di sezione.

Art. 11 Soci effettivi

Sono soci effettivi dell'AEI le persone e gli enti che siano stati regolarmente ammessi in conformità dell'art. 12 del presente statuto.

I soci effettivi, a seconda che siano soggetti individuali o collettivi, sono denominati "soci effettivi individuali" ovvero "soci effettivi collettivi".

I soci effettivi individuali residenti in Italia afferiscono, salvo motivata richiesta, alla sezione nel cui territorio hanno la residenza,. I loro rapporti con l'AEI sono amministrati, per gli aspetti di rispettiva competenza, dalla sezione di afferenza e dall'ufficio centrale.

I soci effettivi collettivi possono afferire a più sezioni esercitando i loro diritti attraverso un proprio rappresentante presso ciascuna sezione di afferenza. I loro rapporti con l'AEI sono amministrati, per gli aspetti di rispettiva competenza, dalle sezioni di afferenza, e dall'ufficio centrale.

I soci effettivi collettivi sono denominati "soci collettivi nazionali" ove intendano espletare la loro attività associativa nell'ambito nazionale. Essi esercitano i loro diritti attraverso un proprio rappresentante presso ciascuna sezione attiva sul territorio nazionale ed un ulteriore proprio rappresentante che partecipa alla assemblea generale. I soci collettivi nazionali afferiscono alla Presidenza generale e sono amministrati dall'ufficio centrale.

I soci residenti all'estero afferiscono, salvo motivata richiesta, alla presidenza generale ed i loro rapporti con l'Associazione sono amministrati dall'ufficio centrale.

Art. 12 Ammissione dei soci effettivi

L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dal consiglio generale, ovvero da altro organo sociale da questi delegato, su domanda scritta dell'interessato. La delibera di ammissione diviene efficace con il pagamento della prima quota annuale da parte dell'interessato.

Art. 13 Soci onorari

L'assemblea generale può proclamare soci onorari dell'AEI coloro che, in Italia o all'estero, abbiano notoriamente contribuito, con studi o opere eminenti, allo sviluppo della scienza, della tecnologia o della industria relative a tutti gli ambiti dell'elettrotecnica, dell'elettronica o delle discipline a esse collegate, ovvero abbiano contribuito in modo eccezionale al perseguimento degli scopi dell'AEI.

I soci onorari afferiscono alla presidenza generale, godono degli stessi diritti dei soci effettivi e sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Art. 14 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci dell'AEI sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le altre disposizioni emanate dagli organi statutari.

I soci effettivi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura e secondo le modalità stabilite.

I soci in regola con il versamento della quota annuale e quelli che ne sono esentati a norma di statuto ricevono la tessera sociale e hanno diritto a:

- partecipare alle assemblee della propria sezione, dei gruppi specialistici cui aderiscono, e all'assemblea generale;
- partecipare a tutte le attività dell'AEI secondo le modalità di volta in volta stabilite;
- frequentare la sede della sezione di afferenza e delle altre sezioni;
- valersi delle biblioteche sociali e delle banche dati secondo i rispettivi regolamenti;
- ricevere, alle condizioni stabilite dal consiglio generale, le pubblicazioni dell'AEI.

I soci maggiori d'età godono inoltre dell'elettorato attivo e passivo e partecipano alle elezioni, alle votazioni ed ai referendum indetti, secondo competenza, dal presidente generale ovvero dal presidente della sezione di afferenza, dai presidenti dei gruppi specialistici di afferenza o dai presidenti delle altre strutture organizzate cui aderiscono.

Non sono consentite limitazioni di nessuna sorta ai diritti sociali, né forme di associazione o appartenenza temporanea. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 15 Perdita della qualifica di socio

Il socio effettivo individuale può perdere la qualifica di socio dell'AEI per dimissioni, irreperibilità, morte, esclusione per morosità nel versamento della quota annuale e radiazione.

Il socio effettivo collettivo può perdere la qualifica di socio dell'AEI per dimissioni, irreperibilità, scioglimento, estinzione, fusione o incorporazione in altro ente, esclusione per morosità nel versamento della quota annuale e radiazione.

La decisione circa la cancellazione da socio dell'AEI spetta al consiglio generale ovvero ad altro organo sociale da questi delegato.

La radiazione dei soci viene disposta per indegnità. La relativa deliberazione viene assunta dal consiglio generale e deve essere ratificata dall'assemblea generale.

Il socio dimissionario è tenuto a comunicare la propria intenzione alla sezione di appartenenza ovvero alla presidenza generale, secondo competenza, con lettera raccomandata entro il 31 dicembre. Le dimissioni hanno effetto con la fine dell'anno sociale in corso.

I soci cancellati, fatta eccezione per i soci radiati, possono essere riammessi dal consiglio generale ovvero da altro organo sociale da esso delegato.

Capitolo III - Organi centrali dell'AEI

Art. 16 Assemblea generale - composizione

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto ed è presieduta dal presidente generale dell'AEI o, in sua assenza, da un vice presidente generale. Qualora siano assenti anche i vice presidenti generali presiede la seduta uno dei presenti, eletto dall'assemblea a maggioranza semplice.

Ciascun socio individuale – effettivo ovvero onorario – e collettivo ha diritto ad un solo voto. Il diritto di voto spettante ai soci collettivi è esercitato attraverso un rappresentante a ciò appositamente delegato. Non sono ammesse deleghe.

Nel caso in cui l'assemblea deliberi con voto segreto, per il calcolo dei voti validi non si computano le schede bianche e le schede nulle.

Art. 17 Assemblea generale - convocazione - validità

L'assemblea generale viene convocata in via ordinaria dal presidente generale almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale. Viene altresì convocata in via straordinaria quando il presidente generale lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio generale ovvero da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione tanto per la prima quanto per la seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere diramato a tutti soci oppure pubblicato sugli atti dell'AEI, almeno 30 giorni prima della data fissata.

In prima convocazione l'assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 18 Assemblea generale - compiti e poteri

L'assemblea generale detiene la sovranità nella gestione della associazione ed ha quali compiti principali:

- dare direttive per l'attività dell'associazione;
- procedere all'esame e all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- approvare le candidature per l'elezione del presidente generale e dei vice presidenti generali elettivi;
- eleggere i revisori dei conti;
- deliberare sulle proposte riguardanti la proclamazione dei soci onorari e la concessione di speciali benemerienze a soci;
- ratificare le decisioni di radiazione dei soci per indegnità;
- ratificare le decisioni concernenti la costituzione e lo scioglimento di sezioni, di sottosezioni e la delimitazione delle rispettive aree territoriali;
- ratificare le decisioni concernenti la costituzione e lo scioglimento di gruppi specialistici e la definizione dei relativi ambiti di competenza;
- ratificare le decisioni concernenti la costituzione e lo scioglimento delle aree di raggruppamento dei gruppi specialistici e la definizione delle loro competenze;
- ratificare le decisioni concernenti la costituzione e lo scioglimento delle altre strutture organizzate citate all'art. 3 del presente statuto e la definizione dei relativi ambiti di attività;
- ratificare le decisioni concernenti l'instaurazione o lo scioglimento di rapporti federativi o confederativi con altre Associazioni complementari o affini, italiane o straniere;
- approvare il regolamento generale ed i regolamenti speciali nonché le relative modifiche;
- approvare le modifiche dello statuto.

Art. 19 Assemblea generale - verbali

Delle deliberazioni dell'assemblea generale fa fede il verbale pubblicato per esteso sugli atti dell'AEI e che deve essere sottoposto all'approvazione della successiva assemblea generale.

Il verbale possiede efficacia immediata ove venga letto e approvato immediatamente, ovvero sia redatto da un notaio.

Art. 20 Consiglio generale - composizione

Il consiglio generale è composto:

- dal presidente generale, dai vice presidenti generali elettivi, dal segretario generale e dagli ex presidenti generali;
- dai presidenti delle sezioni e dei gruppi specialistici;
- da consiglieri designati dalle sezioni;
- dal presidente del Comitato Elettrotecnico Italiano.

Alle sedute del consiglio generale possono partecipare, senza diritto di voto, altre persone invitate dal presidente generale con specifiche motivazioni o per la trattazione di particolari argomenti.

Art. 21 Consiglio generale - convocazione – validità

Il consiglio generale è convocato dalla presidenza generale, preferibilmente due volte e comunque almeno una volta all'anno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei consiglieri oppure l'assemblea di una sezione o di un gruppo specialistico.

Le deliberazioni del consiglio generale sono assunte a maggioranza e sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. I membri del consiglio generale possono farsi rappresentare da altri membri mediante delega nominativa scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun membro presente.

I presidenti delle sezioni e dei gruppi specialistici possono farsi rappresentare anche dai rispettivi vice presidenti o segretari.

Art. 22 Consiglio generale - compiti e poteri

Il consiglio generale promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali.

Esso detiene tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'AEI. In particolare ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al bilancio consuntivo e quello preventivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
- determinare le quote annuali di associazione all'AEI;
- stabilire norme in materia contabile;
- accettare eredità, legati e donazioni;
- istituire o modificare conti finanziari nell'ambito del patrimonio e designare l'organo sociale incaricato della amministrazione di ciascun conto finanziario;
- stabilire il numero dei vice presidenti generali elettivi;
- raccogliere e proporre le candidature per l'elezione del presidente generale e dei vice presidenti generali elettivi che, previa ratifica dell'assemblea generale, vengono sottoposti al voto per corrispondenza dei soci;
- eleggere il segretario generale ed i vice segretari generali, determinandone il numero;
- deliberare, su istanza degli interessati, in ordine al riconoscimento della qualifica di socio collettivo nazionale;
- deliberare in merito alla costituzione e allo scioglimento delle sezioni e sottosezioni, determinandone l'ambito territoriale;
- deliberare in merito alla costituzione e allo scioglimento dei gruppi specialistici, stabilendone gli ambiti di attività;
- deliberare in merito alla costituzione e allo scioglimento delle aree di raggruppamento dei gruppi specialistici e stabilendone le competenze;
- deliberare in merito alla costituzione e allo scioglimento delle altre strutture organizzate citate all'art. 3 del presente statuto, stabilendone gli ambiti di attività;

- deliberare in merito all'instaurazione e allo scioglimento di rapporti federativi o confederativi con altre Associazioni complementari o affini, italiane o straniere;
- deliberare in merito all'instaurazione e allo scioglimento di rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati in relazione alle materie di interesse della associazione;
- deliberare in merito all'adesione a convenzioni, comitati e simili;
- deliberare in merito alla concessione di delega alle sezioni per la riscossione delle quote annuali;
- deliberare in merito alla sospensione temporanea, per giustificato motivo, degli eletti alle cariche della presidenza generale;
- proporre all'assemblea generale il regolamento generale ed i regolamenti speciali nonché le relative modifiche;
- proporre all'assemblea generale le modifiche dello statuto.

Per l'esercizio dei propri poteri, relativamente a specifiche competenze, il consiglio generale può conferire deleghe a propri membri, ad altri organi statutari, al direttore dell'ufficio centrale.

Art. 23 Presidenza generale – composizione

La presidenza generale è composta dal presidente generale e dai vice presidenti generali elettivi, dal presidente generale uscente, che assume per un triennio la carica di vice presidente generale di diritto, e dal segretario generale.

All'elezione del presidente generale e dei vice presidenti generali elettivi procedono, mediante votazione per corrispondenza, i soci aventi diritto di voto su candidature approvate dall'assemblea generale dietro proposta del consiglio generale o di un numero di soci fissato nel regolamento generale dell'associazione. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione. all'Associazione.

Al segretario generale possono venire affiancati vice segretari generali, eletti dal consiglio generale, che operano in base a deleghe del segretario generale, al quale rispondono.

Il presidente e i vice presidenti elettivi sono eletti per un triennio ed entrano in carica all'inizio dell'anno successivo a quello della loro elezione. Il loro mandato non è rinnovabile.

Il segretario generale ed i vice segretari generali entrano in carica nel momento della loro elezione. Essi ricevono un mandato triennale rinnovabile due volte.

Art. 24 Presidenza generale - compiti e poteri

La presidenza generale ha il compito di governare e coordinare l'attività dell'associazione, secondo le linee indicate dall'assemblea generale e dal consiglio generale, nelle rispettive competenze.

Essa propone all'assemblea generale le candidature per l'elezione dei membri del collegio dei revisori dei conti, nomina i dirigenti dell'ufficio centrale fissandone le mansioni e la retribuzione e decide altresì in ordine alla loro rimozione.

Al presidente generale spetta la formulazione di indirizzi e politiche nonché la conduzione generale dell'associazione in base alle linee stabilite dall'assemblea generale e del consiglio generale nelle rispettive competenze.

Il presidente generale ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'AEI, con facoltà di delega ad altro membro della presidenza generale o a dirigenti dell'ufficio centrale, nonché a presidenti di sezione o di gruppo specialistico e ai responsabili delle altre strutture organizzate, per gli ambiti specifici di competenza riportati nel Regolamento generale. Può nominare procuratori ad negotia e ad litem in ogni sede e grado di giudizio, comprese le giurisdizioni superiori. Per singoli atti

negoziali urgenti può conferire procure speciali a persone di sua fiducia, dandone notizia al primo consiglio generale successivamente convocato.

Il presidente generale convoca le riunioni della presidenza generale quando lo ritenga opportuno e può invitare a parteciparvi altre persone, se occorra trattare specifici argomenti.

Il presidente generale dell'AEI, e chiunque sia da lui delegato, è esente da responsabilità per atti compiuti da soci quando non consti il suo consenso scritto agli atti stessi.

Il segretario generale ha il compito di soprintendere all'attività dell'associazione dando attuazione alle direttive del presidente generale, della presidenza generale e del consiglio generale, nelle rispettive competenze.

Art. 25 Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale e di verificare la rispondenza del bilancio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili nonché alle disposizioni di legge. Il collegio dei revisori dei conti redige una relazione che viene presentata al consiglio generale e all'assemblea generale in occasione della predisposizione del bilancio consuntivo annuale.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti.

I revisori dei conti sono eletti per un triennio, in corrispondenza del mandato del presidente generale, e sono rieleggibili senza limitazione.

Capitolo IV - Sezioni

Art. 26 Compiti e organizzazione delle sezioni

Le Sezioni perseguono le finalità dell'AEI nelle aree territoriali di rispettiva competenza secondo le linee direttive della Assemblea generale nonché le indicazioni del Consiglio generale e della Presidenza generale.

Esse non hanno né poteri di rappresentanza dell'associazione né autonomia patrimoniale e finanziaria.

La gestione contabile delle Sezioni è condotta dall'Ufficio centrale che si avvale a tal uopo degli organi delle Sezioni stesse a ciò delegati. Tutte le attività delle sezioni sono regolate dalle norme contabili stabilite dal Consiglio generale.

L'attività di ciascuna Sezione è finanziata con una parte delle quote annuali dei soci ad essa afferenti nella misura stabilita periodicamente dal Consiglio generale, con risorse raccolte direttamente in funzione di specifiche attività, con risorse assegnate dalla Presidenza generale e con i proventi della amministrazione del conto finanziario ad essa attribuito.

Art. 27 Costituzione delle sezioni

Per la costituzione di una sezione occorre la richiesta scritta di almeno cento soci residenti nell'area territoriale in cui la sezione stessa dovrebbe avere sede.

Art. 28 Organi delle sezioni

Sono organi delle sezioni: l'assemblea di sezione - costituita dai soci con diritto di voto -, il consiglio di sezione e la presidenza di sezione.

Art. 29 Assemblea di sezione - composizione - convocazione – validità

L'assemblea di sezione è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto afferenti alla sezione.

Ciascun socio individuale – effettivo ovvero onorario – e ciascun rappresentante di un socio collettivo ha diritto a un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea di sezione deve essere convocata in via ordinaria dal presidente della sezione almeno una volta all'anno e deve essere tenuta entro il mese di febbraio in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale già esaminato dall'ufficio centrale per la verifica del rispetto delle norme contabili.

L'assemblea di sezione può essere convocata in via straordinaria dal presidente di sezione ovvero dalla presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata dal consiglio di sezione oppure da almeno un quarto dei soci della sezione aventi diritto di voto. Nelle sezioni con più di quattrocento soci è sufficiente che la richiesta sia avanzata da cento soci che soddisfino alle condizioni sopra indicate.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea di sezione è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci effettivi della sezione.

In seconda convocazione l'assemblea di sezione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 30 Assemblea di sezione - compiti e poteri

L'assemblea di sezione ha quali compiti principali:

- dare direttive per lo svolgimento dell'attività della sezione stessa;
- procedere alla ratifica del rendiconto annuale e del piano economico preventivo;
- stabilire il numero, fra otto e sedici, dei consiglieri di sezione;
- eleggere il consiglio di sezione, qualora l'elezione non sia fatta mediante votazione per corrispondenza.

All'assemblea di sezione spettano, inoltre, tutti i compiti ed i poteri ad essa riservati nel regolamento generale.

Art. 31 Costituzione di Sottosezioni

Nell'ambito territoriale di ciascuna sezione possono essere costituite sottosezioni aventi competenza territoriale più limitata, purché nel territorio proposto risiedano almeno cinquanta soci.

Art. 32 Scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni

Una sezione può essere sciolta mediante delibera del consiglio generale, ratificata dall'assemblea generale, su proposta della presidenza generale, ovvero dell'assemblea della sezione interessata approvata con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Una sottosezione può essere sciolta per decisione del consiglio generale, su proposta della presidenza generale ovvero dell'assemblea della sezione competente, approvata con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Capitolo V – Gruppi specialistici - Aree

Art. 33 Compiti e organizzazione dei gruppi specialistici e delle aree

I Gruppi specialistici perseguono le finalità dell'AEI nell'ambito delle attività culturali specifiche di loro competenza secondo le linee direttive dell'assemblea generale di AEI nonché le indicazioni del consiglio generale e della presidenza generale. I gruppi specialistici non hanno né poteri di rappresentanza dell'associazione, né autonomia patrimoniali e finanziaria.

La gestione contabile dei gruppi specialistici è condotta dall'ufficio centrale che si avvale degli organi dei gruppi stessi a ciò delegati. Tutte le attività sono regolate dalle norme contabili stabilite dal consiglio generale.

La attività di ciascun gruppo specialistico è finanziata con risorse raccolte direttamente in funzione di specifiche attività, con risorse assegnate dalla presidenza generale e con i proventi dell'amministrazione del conto finanziario ad esso attribuito.

Il presidente generale nomina i coordinatori delle aree di raggruppamento dei gruppi specialistici e ne definisce i compiti ed i poteri.

Le aree ed i gruppi specialistici cooperano con la presidenza generale, con il consiglio generale e con le sezioni per il perseguimento degli scopi di AEI nello specifico campo di attività loro riservato.

Il presidente generale può delegare alle aree ed ai gruppi specialistici il compito di promuovere e mantenere i collegamenti con gli organismi omologhi di associazioni affini italiane e straniere.

Art. 34 Costituzione dei gruppi specialistici

La presidenza generale, su iniziativa propria o in base alla proposta di un comitato promotore composto da almeno venti soci, può promuovere la costituzione di un gruppo specialistico relativo ad un definito ambito culturale affidando la verifica di fattibilità ad una commissione composta da cinque soci effettivi. Il parere della commissione viene trasmesso al presidente generale con l'indicazione degli ambiti di attività e delle modalità di finanziamento e di partecipazione.

Il presidente generale sottopone il parere della commissione al consiglio generale che delibera in merito alla costituzione del gruppo specialistico ed all'assemblea generale per la ratifica.

A seguito della ratifica da parte dell'assemblea generale il gruppo specialistico si intende costituito se, entro il termine stabilito nella delibera medesima, vi hanno aderito almeno cento soci.

Art. 35 Organi dei gruppi specialistici

Sono organi dei gruppi specialistici: l'assemblea di gruppo specialistico – costituita dai soci con diritto di voto che hanno aderito al gruppo specialistico – il consiglio di gruppo specialistico e la presidenza di gruppo specialistico.

Art. 36 Assemblea di gruppo specialistico - composizione - convocazione – validità

L'assemblea di gruppo specialistico è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto aderenti al gruppo specialistico.

Ciascun socio individuale – effettivo ovvero onorario – e ciascun rappresentante di un socio collettivo ha diritto a un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea di gruppo specialistico viene convocata in via ordinaria dal presidente del gruppo specialistico almeno ogni tre anni.

L'assemblea di gruppo specialistico può essere convocata in via straordinaria dal presidente del gruppo specialistico ovvero dalla presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata da almeno un decimo degli aderenti con diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aderenti ovvero deve essere pubblicato sugli Atti dell'AEI almeno trenta giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea di gruppo specialistico è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci effettivi aderenti al gruppo.

In seconda convocazione l'assemblea di gruppo specialistico è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 37 Assemblea di gruppo specialistico - compiti e poteri

L'assemblea di gruppo specialistico elegge il consiglio di gruppo specialistico ed ha, inoltre, tutti i compiti ed i poteri ad essa riservati dal regolamento generale.

Art. 38 Consiglio di gruppo specialistico - composizione - convocazione - validità

Il consiglio di gruppo specialistico è composto da membri, in numero compreso fra cinque e venti, eletti dall'assemblea fra gli aderenti al gruppo. La composizione deve essere, per quanto possibile, eterogenea in modo da rappresentare le diverse categorie degli aderenti.

Il consiglio di gruppo specialistico è convocato in via ordinaria dal presidente del gruppo specialistico stessa almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio di gruppo specialistico può essere convocato in via straordinaria dal presidente di gruppo specialistico ovvero dalla presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata da almeno un quinto dei consiglieri.

In caso di urgenza la convocazione può farsi con telegramma, fax o simili purché almeno cinque giorni prima della seduta.

Le deliberazioni del consiglio di gruppo specialistico sono assunte a maggioranza e sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. I membri del consiglio di gruppo specialistico possono farsi rappresentare da altri membri mediante delega nominativa scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun membro presente.

Nel caso di convocazione urgente le delibere devono ottenere la maggioranza qualificata.

Le deliberazioni del consiglio di gruppo specialistico sono valide anche se esso non sia stato regolarmente convocato purché siano presenti tutti i membri.

Art. 39 Consiglio di gruppo specialistico - compiti e poteri

Al consiglio di gruppo specialistico spetta, in particolare, l'elezione del presidente del gruppo specialistico nonché tutti i compiti ed i poteri ad esso espressamente riservati dal regolamento generale.

Art. 40 Scioglimento dei gruppi specialistici

Un gruppo specialistico può essere sciolto mediante delibera del consiglio generale, ratificata dall'assemblea generale, su proposta della presidenza generale, ovvero dell'assemblea del gruppo specialistico interessato, approvata con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Capitolo VI - Disposizioni generali

Art. 41 Regolamento generale - Regolamenti speciali

L'applicazione del presente statuto è disciplinata da un regolamento generale approvato dalla assemblea generale su proposta del consiglio generale.

Con analoga procedura possono venire emanati regolamenti speciali per particolari attività sociali.

Art. 42 Votazioni per corrispondenza - Referendum

I membri dell'assemblea generale e del consiglio generale, di sezione o di gruppo specialistico possono essere consultati a domicilio tramite una votazione per corrispondenza o referendum.

In tali casi le schede dovranno essere diramate ai votanti almeno trenta giorni prima della chiusura della votazione, indicando sulla scheda sia l'indirizzo a cui essa deve essere restituita, sia il termine entro cui deve pervenire a tale indirizzo.

Le modalità per lo svolgimento della consultazione sono specificate volta per volta dall'organo che ha indetto la consultazione. Il voto per corrispondenza è anonimo, salvo diversa disposizione.

Nel calcolo dei voti validi non si computano le schede bianche, quelle nulle e quelle pervenute dopo il termine indicato nel momento in cui la consultazione è stata indetta.

Art. 43 Modifiche statutarie

Le proposte di adozione di un nuovo statuto o di emendamenti al presente statuto possono essere avanzate dal consiglio generale, dall'assemblea generale, da un consiglio di sezione, da un consiglio di gruppo specialistico o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Esse, qualora ricevano l'approvazione di due terzi dei votanti del consiglio generale, vengono sottoposte ai soci aventi diritto di voto mediante referendum e si intendono approvate se ottengono il voto favorevole di due terzi dei voti validi.

Art. 44 Revoca delle cariche sociali

Ricorrendo gravi motivi, il mandato a ricoprire una carica sociale può essere revocato prima della scadenza del termine statutario, per decisione dell'organo competente a conferire la carica di cui si tratta, assunta con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Art. 45 Controversie – arbitrato

Eventuali controversie fra i soci, le quali riguardino attività istituzionali dell'AEI, vengono sottoposte alla decisione della presidenza generale, che funge da arbitro irrituale e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Capitolo VII - Scioglimento della associazione

Art. 46 Modalità per lo scioglimento

Lo scioglimento dell'AEI può essere proposto dal consiglio generale o dall'assemblea generale, in entrambi i casi con una maggioranza di tre quarti dei votanti. Può inoltre essere proposto da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto, mediante domanda inoltrata alla presidenza generale.

La proposta di scioglimento deve essere diramata a tutti i soci aventi diritto di voto, a mezzo di

lettera circolare raccomandata, con almeno trenta giorni di anticipo sulla data fissata per l'inizio delle votazioni.

Essa viene quindi messa ai voti mediante referendum e si considera approvata ove riporti il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Qualora la proposta di scioglimento sia approvata, la presidenza generale indirà una seconda votazione per corrispondenza al fine di stabilire le modalità della liquidazione, eleggere i liquidatori in numero di tre e stabilire l'assegnazione dell'eventuale avanzo patrimoniale. Su tali questioni le decisioni saranno assunte a maggioranza semplice dei votanti.

Il patrimonio residuo alle operazioni di liquidazione non può essere distribuito ai soci, ma deve essere erogato ad altra Associazione avente fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.